

L'erronea ammissione di un'Impresa ad una gara di appalto (ovvero l'erronea valutazione della sua offerta), qualora essa ne sia risultata vincitrice e non sia stato ancora stipulato il contratto d'appalto, ben consente l'esercizio del potere di autotutela e di disporre l'annullamento dell'atto che ha disposto in suo favore l'aggiudicazione, né in tal caso occorre una diffusa motivazione sull'interesse pubblico attuale, in quanto essa può considerarsi sufficiente col richiamo alla esigenza di ripristinare la legalità violata e la par condicio tra le Imprese. Nell'ambito del processo amministrativo di gara, l'Autorità competente per l'approvazione degli atti può escludere dalla gara stessa il soggetto risultato provvisoriamente aggiudicatario ed annullare l'aggiudicazione, senza che a tal fine occorra, oltre la rilevata illegittimità, l'esistenza, richiesta per l'annullamento in via di autotutela di provvedimenti definitivi ed efficaci, di un interesse pubblico concreto. Va garantito comunque l'interesse pubblico all'affidamento delle gare d'appalto a soggetti imprenditoriali che diano garanzie di trasparenza, anche attraverso la previsione nei bandi di clausole che prescrivano la prova dei requisiti generali di moralità e di incensuratezza anche per i procuratori delle Società, e ciò nel condivisibile obiettivo di evitare dubbi ed incertezze in ordine alla documentazione da produrre per la partecipazione alla gara; pertanto, ancorché il bando di gara limiti la presentazione del certificato del casellario giudiziale agli amministratori di Società muniti dei poteri di rappresentanza, legittimamente viene interpretata la clausola del bando come riferita anche ai soggetti che sono investiti di un potere gestionale in via di fatto, oltre che di rappresentanza, in forza di una procura talmente ampia da potersi qualificare generale.